

Spett.le APPRODONEWS

SEDE

Con riferimento alla notizia, riportata nei giorni scorsi dal Vostro giornale, con la quale comunicavate la mia esclusione dall'elenco degli ammessi al bando comunale per la formazione di "Operatori per la corretta gestione dei rifiuti", mi pregio informarVi che ho provveduto ad inoltrare, all'Organo comunale preposto, l'allegato formale ricorso avverso tale decisione .

Tale iniziativa si è resa necessaria a tutela della mia dignità personale, per derimere ipotizzate responsabilità penali ed infine anche per chiarire, nel merito, alcuni oscuri scenari che artatamente qualcuno ha voluto rappresentare.

Ringraziandovi anticipatamente, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

GIUSEPPE LAGANA'

COMUNE DI TAURIANOVA

RESPONSABILE SETTORE 3

Dr. Andrea Canale

SEDE

Oggetto: Ricorso avverso provvedimento di cui alla nota prot. 21132 del 20/10/2017.

Il sottoscritto Giuseppe Laganà, nato a Taurianova il 26/03/1975 ed ivi residente in via Cappuccini, 2<sup>a</sup>trav. n.15, premesso :

- Di aver partecipato al bando, indetto da codesto Comune, per la selezione di "Operatori per la corretta gestione dei rifiuti", di cui alla Determina n. 232 del 28/09/2017 e all'Avviso Pubblico del 29/09/2017;
- Che dalle risultanze della selezione risulta essere stato ammesso all'azione progettuale oggetto del bando;
- Che, conseguenzialmente, ha partecipato regolarmente a tutte le lezioni di formazione da Voi organizzate;
- Che in data 20/10/2017, con nota prot. 21132 la S.V. ha comunicato l'esclusione dal predetto elenco dei candidati ammessi per l'assenza del requisito essenziale per l'ammissione quale l'appartenenza ad Associazioni operanti nel territorio comunale,

tanto premesso il sottoscritto

### **RICORRE**

avverso il provvedimento di esclusione, in premessa richiamato, per le motivazioni di seguito addotte.

Il sottoscritto, nella domanda di ammissione al bando di che trattasi, ha dichiarato, in tutta verità, di appartenere ad Associazioni operanti nel territorio comunale di Taurianova indicandone solo una, la locale Pro Loco, alla quale era convinto e rimane convinto di appartenere.

Difatti alla suddetta Associazione ha formalmente aderito molto tempo prima dell'Avviso Pubblico da codesta Amministrazione emanato, così come si evince pure dalla stessa nota inoltrata dalla Pro Loco con la quale dichiara che, a suo parere, il sottoscritto risulterebbe socio fino al 31/12/2016.

La nota della Pro Loco merita i dovuti approfondimenti nella speranza che le considerazioni finali siano da Voi acquisite nel giusto e corretto merito. Considerazioni che il sottoscritto porrà anche alla valutazione dell' UNPLI Provinciale, Regionale e Nazionale, per altre ovvie motivazioni.

Vi è da evidenziare, sin da subito, che le iscrizioni alle Pro Loco di tutt'Italia sono libere e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno così come sancito dal Regolamento Nazionale UNPLI, che si allega in copia per opportuna conoscenza.

Dalla lettura attenta del Regolamento Nazionale emerge come non vi siano termini perentori per le adesioni o per i rinnovi, laddove recita che le locali Pro Loco dovranno inviare all'UNPLI Nazionale copia dell'elenco dei soci...*"entro il 31 gennaio di ciascun anno, con aggiornamenti trimestrali obbligatori unitamente alle quote associative dei soci vecchi e nuovi, sotto pena, in caso di inadempimenti, della cancellazione dell'affiliazione del Circolo"*. Appare superfluo specificare come dai previsti e pretesi aggiornamenti trimestrali si possa dedurre facilmente ed in modo ineluttabile l'insussistenza di alcuna data perentoria di sorta.

A ben riflettere, risulta falsa per tre motivi la dichiarazione della locale Pro Loco ove recita che l'adesione andava rinnovata perentoriamente entro il 31 marzo 2017 e che per l'anno in corso il sottoscritto non risulterebbe nell'elenco dei soci.

Il primo motivo è la già citata perentorietà del termine ultimo fissato, a dir loro, al 31/03/2017 per il rinnovo della quota associativa. Ciò risulta falso in quanto, come su esposto, il supremo Regolamento Nazionale sancisce la libertà di adesione in qualsiasi momento dell'anno.

Il secondo motivo risulta essere proprio l'affermare l'esistenza dello stesso termine utile per il rinnovo della tessera associativa, poiché, quantunque fosse vero, mai la locale Pro Loco ne ha dato notizia pubblica come eventualmente e obbligatoriamente avrebbe dovuto fare sia per i già soci sia per il resto dell'intera cittadinanza che avrebbe voluto aderire.

Il terzo motivo è la dichiarazione secondo la quale il sottoscritto non sarebbe più socio Pro Loco dal 31/12/2016. Per affermare ciò la stessa Associazione avrebbe dovuto dimostrare, con atti formali, la veridicità di quanto affermato. Ciò non ha potuto farlo in quanto mai al sottoscritto è stata notificata la morosità e, men che meno, l'esclusione dall'Associazione. Al contrario, invece, il sottoscritto è stato sempre invitato alle riunioni indette, ad esempio, per l'organizzazione della seconda edizione dell'infiorata. Riunioni alle quali ha sempre partecipato e dove, nel mese di giugno 2017, è stato nominato, su proposta del Presidente, addirittura, interlocutore Pro Loco nei rapporti con l'Amministrazione Comunale di Taurianova.

Vi è da aggiungere che il supremo Regolamento Nazionale UNPLI detta, in maniera inequivocabile, una rigida regola secondo la quale possono frequentare i Circoli delle Pro Loco soltanto i soci regolarizzati. Allora, avendo il sottoscritto frequentato e partecipato attivamente alle riunioni della Pro Loco ed a tutte le sue attività, con prove certe e acclamate, come può dichiarare la stessa Associazione che il sottoscritto non sarebbe più socio dal 31/12/2016?

Ma ancor di più l'appartenenza alla Pro Loco è stata dimostrata anche pubblicamente durante la manifestazione dell'infiorata 2017, dove ha lavorato per l'Associazione, per tantissimi giorni, indossando la maglietta sociale di riconoscimento, dalla stessa Pro Loco fornita a tutti i soci.

Per questi motivi, il sottoscritto, non poteva e non può che ritenersi a tutti gli effetti socio della Pro Loco di Taurianova e che, pertanto, nessuna dichiarazione mendace è stata posta in essere nell'atto di partecipazione al bando in questione, fermo restando, come anzidetto, che nessun atto formale di esclusione è stato mai notificato al sottoscritto.

La buona fede, intrinseca nella dichiarazione di appartenere ad Associazioni operanti nel territorio comunale, è suffragata dall'assoluta convinzione e certezza, di essere ancora socio della Pro Loco taurianovese oltre che, ulteriore motivo del presente ricorso, dall'appartenere, in qualità di socio, anche all'AVIS comunale di Taurianova per come certificato dall'allegata attestazione.

Ciò dimostra ancor di più come, se non fosse stato certo dell'appartenenza alla Pro Loco, il sottoscritto avrebbe potuto tranquillamente dichiarare di appartenere all'AVIS raggiungendo lo stesso risultato di ammissione.

Aver menzionato solo la Pro Loco anziché altre Associazioni presenti nel territorio comunale alle quali il sottoscritto è associato, non può essere motivo di esclusione dall'elenco degli ammessi poiché rimane ed è certificato il dato certo del possesso del requisito richiesto.

Per i motivi esposti , appartenendo il sottoscritto ad Associazioni operanti nel territorio comunale, come ampiamente dimostrato,

### **CHIEDE**


Di essere reinserito, con decorrenza immediata, nell'elenco dei candidati ammessi di cui al Vs. Avviso Pubblico oggetto del presente ricorso.

Rimane in attesa di riscontro e con l'occasione porge distinti saluti.

Taurianova lì 02/11/2017

ALLEGA: - Copia dello stralcio del Regolamento Nazionale UNPLI;

- Attestazione rilasciata dall'AVIS comunale di Taurianova

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'P. M. Caspari'.

Taurianova, li 31/10/2017

**Spett.le**  
**Sig. Giuseppe Laganà**

**Oggetto: Attestazione socio donatore AVIS Comunale di Taurianova – Sig. Giuseppe Laganà.**

Il sottoscritto, **Ing. Francesco SURACE**, nato a Melfi (PZ) il 01/12/1980, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato denominata **AVIS Comunale di Taurianova**, con Sede Sociale presso il Viale San Martino al numero civico 110, membro della Consulta delle Associazioni Comunali di Taurianova

### **ATTESTA**

che il **Sig. Giuseppe Laganà**, nato a Taurianova (RC) il 26/03/1975, Cod. Fisc. LGN GPP 75C26 L063T, risulta iscritto nell'elenco dei soci donatori dell'Associazione AVIS Comunale di Taurianova al 31/12/2016.

Detto elenco di iscritti, risulta valido ed in vigore fino al prossimo Consiglio Direttivo di fine anno 2017.

In fede  
**Ing. Francesco SURACE**



**Art. 4. Tesseramento.**

La Pro Loco contestualmente alla richiesta di apertura deve versare all' UNPLI la quota di affiliazione del Circolo e regolarizzare ogni tre mesi le quote relative ai nuovi Soci aderenti.

Possono frequentare il Circolo soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'elenco (lei soci deve essere custodito ed esposto nei locali del Circolo ed una copia deve essere inviata all'UNPLI entro il 31 gennaio di ciascun anno, con aggiornamenti trimestrali obbligatori unitamente alle quote associative dei Soci vecchi e nuovi, sotto pena, in caso di inadempimenti della cancellazione della affiliazione del Circolo.

Visito che per questioni di PEC a qualcuno piace ironizzare con le cose serie!!

In merito alla questione PEC del Sig. Laganà, riteniamo specificare quanto segue: il Sig. Laganà Giuseppe non ha mai comunicato alla segreteria della Proloco la sua decisione di partecipare al bando per i rifiuti.

Non appena è stato pubblicato l'elenco degli ammessi, dagli organi di stampa, ci siamo accorti che tra i nominativi figurava quello del Sig. Laganà Giuseppe inserito in qualità di socio Proloco.

La segreteria della proloco accertata la non iscrizione nell'elenco dei soci del Sig. Laganà per l'annualità 2017, che andava rinnovata per legge entro il 31 Marzo, ha avvertito tempestivamente l'interessato della non conformità con quanto dichiarato chiedendo allo stesso di porre urgente rimedio.

Non avendo ricevuto nelle 48 ore successive elementi idonei a giustificare legalmente la situazione ne dal Sig. Laganà ne dal Comune, che nel frattempo lo stesso Laganà asseriva di aver avvertito, si è provveduto a convocare d'urgenza un consiglio direttivo, che riunitosi in data 18 u.s. ha provveduto ad informare via PEC, per come dovuto per legge, il responsabile del Settore 3 Dr. Andrea Canale della non iscrizione del Sig Laganà nell'elenco dei soci della Proloco per il 2017, precisando che lo stesso risultava socio fino alla data del 31/12/2016.

Nei giorni successivi, sempre via PEC, ci è stata trasmessa dal Comune una nota che ci avvisava che il Sig. Laganà, in mancanza del requisito che aveva dichiarato di possedere con autocertificazione ( in violazione del DPR 445/2000 e dell'art.483 del cod. pen.) era stato escluso. Qualora non avessimo agito in tal senso avremmo noi commesso un doppio reato, (forse questo era quello che si pretendeva da parte nostra) omissione di atti d'ufficio e induzione in errore di ente pubblico con danno erariale con le conseguenze del caso.

Concludiamo ribadendo che la proloco è patrimonio della città e che a nessuno è permesso di strumentalizzarla per fini meramente speculativi, come qualcuno ha pensato di fare con molta disinvoltura.

Forse adesso la questione PEC è più limpida meno ironica e a conoscenza di tutti... ..e anche molto seria!!

Il Consiglio Direttivo.